



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 25/07/2018**

Numero: **0065434**

Ufficio: **SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri**

*Ufficio Precontenzioso e Pareri*

Spett.le  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano  
Alla c.a. del Presidente  
*giorgio.rossi@cert.ingbz.it*

E p.c.  
Comune di Lana  
Alla c.a. del Sindaco  
*lana@legalmail.it*

Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige  
Alla c.a. del Presidente  
*segreteria@geotaspec.it*

Oggetto: Richiesta di parere prot. ANAC n. 24277 del 16.03.2018 integrata con nota prot. ANAC n. 43056 del 21.05.2018 - Delibera G.M. di Lana n. 567 del 12.12.2017 - Affidamento a geologi di incarichi di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, collaudo

In riscontro alla richiesta di parere in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'esercizio della funzione consultiva, si comunica quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del **24 LUGLIO 2018.**

Con la richiesta di parere inoltrata all'Autorità, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano domanda se sia legittima la procedura di affidamento di servizi di ingegneria e architettura che preveda la partecipazione di geologi ed in cui l'oggetto della prestazione siano la progettazione nei tre livelli previsti, direzione lavori, misura e contabilità lavori e collaudo di costruzioni, di opere di ritenuta e di difesa (barriere e reti paramassi, valli, muri, gabbionate, ecc.). In particolare, sottopone all'attenzione dell'Autorità la procedura di cui alla Delibera di Giunta Municipale di Lana n. 567 del 12.12.2017 con la quale è stato previsto l'affidamento a un professionista-geologo della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori di due barriere paramassi, con contestuale affidamento a un ingegnere della parte di progettazione e di direzione dei lavori relativa agli ancoraggi della barriera paramassi al suolo.

In riscontro al quesito si rinvia all'orientamento espresso dall'Autorità nelle linee guida dell'ANAC n. 1 (*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*) approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e che al paragrafo rubricato "Divieto di subappalto relazione geologica" (par. 3) inseriscono l'attività professionale del geologo tra le attività di progettazione. In particolare, l'Autorità ha indicato che «la stazione appaltante deve assicurare: a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero b) la presenza del geologo

UPREC 1/M

Via Minghetti, n 10 - 00187 Roma



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Ufficio Precontenzioso e Pareri*

all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente (...). L'importanza della presenza di un geologo nell'ambito delle attività di progettazione è evidenziata laddove le linee guida richiamano espressamente la «necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista».

Secondo le indicazioni contenute nelle linee guida dell'ANAC, la professionalità del geologo si inserisce tra i servizi di progettazione, unitamente alle professionalità di ingegneri e architetti, fermo restando che le attività richieste nei bandi di gara, secondo valutazioni di merito di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, devono comunque essere quelle previste dall'ordinamento professionale di riferimento (art. 41, d.P.R. 328/2001; art. 3. L. 112/1963). A tale riguardo, si segnala che ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.P.R. 328/2001 formano oggetto dell'attività professionale di geologo, tra le altre, «le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale», tra le quali sono ricomprese anche le attività di «programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali».

Pertanto, alla luce della normativa professionale richiamata e delle linee guida n. 1/2016 come modificate nel 2017, appare legittima una procedura come quella sottoposta all'esame dell'Autorità (delibera G.M. di Lana n. 567 del 12.12.2017) nella quale al geologo è stata affidata la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di due barriere paramassi, con contestuale affidamento a un ingegnere della parte di progettazione e di direzione dei lavori relativa agli ancoraggi della barriera paramassi al suolo.

Il Dirigente  
Maria Luisa Chimenti